

## **Legge regionale 14 marzo 2000, n. 25**

### **“Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici.”<sup>1</sup>**

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 10 bis della regione Abruzzo del 31 marzo 2000

#### **Titolo I - Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici**

##### **Articolo 1 - Obiettivi**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comparto sistemi informativi, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo, al fine di:
  - a. migliorare la qualità, la funzionalità e l'efficienza del Sistema Informativo regionale;
  - b. promuovere l'interconnessione degli Enti locali Territoriali regionali con le Amministrazioni centrali;
  - c. promuovere lo sviluppo delle società dell'informazione della Regione Abruzzo.
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si individuano i seguenti livelli di responsabilità:
  - a. livello d'indirizzo strategico e di verifica: affidato al Comitato regionale di cui al seguente art. 2;
  - b. livello di progettazione e di controllo dell'attuazione del Sistema Informativo della Giunta regionale: affidato alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale di cui alla L.R. 14.9.1999, n. 77;
  - c. livello di progettazione e di controllo dell'attuazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione regionale (R.U.P.A.R.), affidata all'Agenzia di cui al successivo art. 7.
3. La realizzazione delle applicazioni e dei servizi di cui ai precedenti commi, ad esclusione di quelle con particolari esigenze di sicurezza e riservatezza, sarà affidata ad aziende esterne operanti nel settore.
4. Per favorire la partecipazione allo sviluppo della società dell'informazione e della rete regionale viene istituito il Forum regionale di cui al successivo art. 26.

##### **Articolo 2 - Comitato Tecnico regionale per l'Informatica e la Telematica**

1. È istituito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per l'Informatica e la Telematica di seguito denominato Comitato regionale.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come modificato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, 343, dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti le funzioni e le attività esercitate dal Centro tecnico.

2. Il Comitato regionale, organo collegiale di supporto alla Giunta è nominato con delibera della Giunta stessa ed è composto da sette membri:
  - a. n. 3 esperti esterni, di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza pluriennale nel settore informatico e telematico;
  - b. il Direttore regionale della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale;
  - c. il Direttore Generale dell'Agenzia;
  - d. n. 2 membri, di cui uno scelto tra i dipendenti apicali in servizio presso la Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo regionale" e uno indicato dall'Agenzia;
3. Gli esperti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Presidente del Comitato scelto fra i membri esterni sarà designato dalla Giunta regionale.
5. Il Comitato indicherà il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.
6. Ai componenti esterni del Comitato tecnico regionale per l'Informatica e Telematica compete un'indennità pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri Regionali. A tutti i componenti del Comitato Tecnico regionale per l'Informatica e Telematica spetta il rimborso spese oltre al trattamento di missione nella misura delle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.
7. Il supporto per le attività di segreteria sarà garantito dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale secondo moduli organizzativi interni.

### **Articolo 3 - Competenze del Comitato regionale**

1. Il Comitato regionale propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di comunicazione e le norme tecniche e criteri in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo".
2. Il Comitato regionale predispose e invia alla Giunta regionale:
  - a. il Programma Triennale sui Sistemi Informativi della Regione Abruzzo;
  - b. il Programma Annuale delle Attività Informatiche della Regione Abruzzo.
3. Il Comitato regionale:
  - a. verifica l'attuazione dei programmi di cui al punto precedente.
  - b. esprime parere di congruità sui progetti e gli interventi di sviluppo e sulla gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Agenzie regionali e/o Aziende partecipate dalla Regione;
  - c. esprime parere sui progetti di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Aziende pubbliche che operano nella Regione Abruzzo, delle Istituzioni e degli altri Enti locali territoriali regionali e delle Aziende private che utilizzino fondi regionali diretti o partecipati attraverso finanziamenti comunitari o nazionali.

4. Il Comitato regionale, d'intesa con i soggetti promotori dei progetti di cui ai punti b) e c) del comma precedente, verifica l'attuazione degli stessi sia nella fase di realizzazione che di ultimazione.
5. I pareri del Comitato regionale sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Al Comitato regionale, nonché alla Giunta regionale, deve essere inviata, ai fini del coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo dei "Sistemi Informativi della Regione Abruzzo", la relazione annuale del Direttore dell'Agenzia, nonché quella del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale.

#### **Articolo 4 - Funzioni del Comitato regionale**

1. Spetta al Comitato regionale:
  - a. verificare annualmente, d'intesa con l'Agenzia e la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale, i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi triennale ed annuale, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi e telematici e nel merito invierà relazione alla Giunta;
  - b. fornire consulenza alla Giunta regionale per la valutazione di progetti di legge in materia informatica e telematica;
  - c. proporre alla Giunta regionale l'adozione di atti d'indirizzo e raccomandazioni agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi locali in tema di informatica e telematica;
  - d. svolgere ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi e telematici, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.
2. Il Comitato regionale può corrispondere con tutte le Amministrazioni, anche centrali, ivi compreso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, le Aziende ed Agenzie Pubbliche e chiedere ad esse notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
3. Il Comitato regionale, anche nell'attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 e dall'art. 14 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, può proporre al Presidente della Giunta regionale, la stipula di protocolli d'intesa con le altre regioni e le province autonome di cui all'art. 12, legge 23 agosto 1988, n. 400, con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), la sezione regionale dell'Unione delle province italiane (U.P.I.), con la sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, la sezione regionale delle comunità ed enti della montagna (UNCHEM), con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura regionali, le Università, Enti ed Istituti pubblici di ricerca, nonché con Aziende, Agenzie, Enti e Società concessionari di pubblici servizi, in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi regionali.

## **Titolo II - Funzioni della Regione**

### **Articolo 5 - Funzioni della Regione**

1. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale è responsabile della programmazione e del coordinamento, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14.9.1999, n. 77, del Sistema Informativo regionale.
2. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale, provvede a:
  - a. definire le funzionalità dei livelli e la qualità dei servizi del Sistema Informativo regionale sulla base dei documenti programmatici per la fornitura dei servizi di outsourcing;
  - b. dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 (comma 1, 3, 5) della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dall'art. 16 della L.R. 14.9.1999, n. 77;
  - c. fornire il supporto alle Aree, ai Servizi e agli Uffici della Giunta regionale come previsto dall'art. 16 della L.R. 14.9.1999, n. 77;
  - d. verificare i livelli e la qualità dei servizi del Sistema Informativo regionale;
  - e. predisporre la progettazione ed il controllo dell'attuazione del Sistema Informativo regionale;
  - f. predisporre la progettazione ed il controllo dell'attuazione della Rete Telematica della Giunta regionale;
  - g. predisporre il progetto d'integrazione ed il relativo controllo dell'attuazione della Rete Telematica della Giunta regionale con quella della Rete Unitaria della pubblica amministrazione regionale;
  - h. collaborare con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico, il Centro Interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali e le altre Regioni per la partecipazione a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo informatico, telematico e dei sistemi informativi territoriali, previo il conforme parere del Comitato regionale.

### **Articolo 6 - Programmazione regionale**

1. Il Consiglio regionale, approva il "Piano Triennale sui Sistemi Informativi della Regione Abruzzo" di cui all'art. 3 comma 2 punto a) della presente legge regionale.
2. La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma di "Piano annuale delle attività informatiche e telematiche" di cui all'art. 3 comma 2, punto b) della presente legge predisposto dal Comitato regionale.
3. Nel programma annuale di cui al secondo comma vengono indicati i progetti, i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per la verifica dei risultati.

### **Titolo III - Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica**

#### **Articolo 7 - Istituzione dell'Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica**

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'Informatica e la Telematica, di seguito denominata "Agenzia", con lo scopo di assicurare un supporto operativo in materia informatica, telematica e di comunicazione.
2. L'Agenzia, opera in diretto collegamento funzionale con la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale e con il Comitato regionale.
3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria.
4. Ha sede presso il "Centro Servizi Informatici e Telematici in Val Vibrata" di Tortoreto (Teramo).

#### **Articolo 8 - Finalità**

1. L'Agenzia esercita le proprie funzioni sulla base dei programmi triennali ed annuali di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge regionale.
2. L'Agenzia concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale.
3. Le Agenzie e/o le Aziende Regionali nello sviluppo delle attività in ambito informatico, telematico e di comunicazione, sono tenute ad utilizzare il supporto tecnico, scientifico e di consulenza dell'Agenzia.
4. L'Agenzia, per le attività di cui al comma precedente, deve inoltre provvedere alla direzione tecnica delle realizzazioni.
5. L'Agenzia può assicurare il supporto tecnico-scientifico e di consulenza alle Aziende partecipate dalla Regione, nonché alle Aziende Pubbliche locali ed alle Istituzioni ed altri Enti Locali territoriali della regione.

#### **Articolo 9 - Compiti dell'Agenzia**

1. L'Agenzia provvede:
  - a. alla progettazione, alla gestione ed al controllo della Rete Unitaria della pubblica amministrazione regionale, anche in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale;
  - b. a gestire il Centro Tecnico della Rete Unitaria della pubblica amministrazione regionale.

## 2. L'Agenzia:

- a. coordina l'integrazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione regionale alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione centrale (R.U.P.A.), di cui alla Dir. P.C.M. 5 settembre 1995, raccordando le azioni di sperimentazione e attuazione a tal fine previste con quelle pianificate nel piano triennale, anche in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  - b. individua e promuove idonee strategie di funzionamento per le attività di sviluppo e realizzazione della rete sul piano infrastrutturale dei servizi considerando le opportunità di finanziamenti privati e l'insieme degli strumenti a livello comunitario, statale, regionale e locale;
  - c. fornisce l'assistenza tecnica centrale per quanto necessario alla rete di interconnessione delle Aziende Pubbliche Locali, delle Istituzioni e degli altri Enti Locali Territoriali regionali.
3. L'agenzia, in collaborazione con la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale, predispone e attua piani di formazione del personale della Giunta regionale, delle Agenzie e/o delle Aziende Regionali circa l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche.
  4. L'Agenzia può predisporre ed attuare piani di formazione ed aggiornamento del personale delle Aziende partecipate dalla Regione, delle Aziende Pubbliche Locali, delle Istituzioni e degli altri Enti Locali territoriali della regione, circa l'utilizzo delle tecnologie informatiche.
  5. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, sentito il Comitato regionale e previa autorizzazione della Giunta regionale.
  6. L'Agenzia, con la Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale promuove e gestisce, sentito il Comitato regionale, progetti d'innovazione tecnologica in ambito informatico e telematico che godano anche dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali che devono essere approvati dalla Giunta regionale.

## Articolo 10 - Ulteriori compiti

1. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese, alle Aziende Pubbliche locali, delle Istituzioni e degli altri Enti Locali territoriali regionali, nonché ai privati, nei settori informatico, telematico e di comunicazione.
2. Le modalità ed i tempi degli incarichi di cui al comma che precede sono stabiliti dalla Giunta regionale che può altresì affidare all'Agenzia compiti specifici riferiti all'attuazione di disposizioni dell'Unione Europea o nazionali sia per proprio conto che per conto di Aziende Pubbliche locali, di Istituzioni ed altri Enti Locali territoriali della regione.

## Articolo 11 - Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a. il Direttore Generale;

- b. il Collegio dei revisori dei conti.

## **Articolo 12 - Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale, di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore informatico e telematico, è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, contenente i criteri e modalità di assunzione. Le relative procedure sono predisposte dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile.
3. Il Presidente, su proposta della Giunta regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero dal contratto medesimo, approvato dalla Giunta regionale su proposta della competente Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale.
4. L'incarico di Direttore Generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni; per partecipare a competizioni elettorali regionali e nazionali deve dimettersi dall'incarico sei mesi prima.
5. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali e del conseguimento degli obiettivi programmatici.

## **Articolo 13 - Compiti del Direttore**

1. Il Direttore Generale provvede in particolare:
  - a. alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'Agenzia;
  - b. all'adozione del regolamento dell'Agenzia;
  - c. all'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  - d. all'approvazione del programma annuale di attività;
  - e. alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale ed al Comitato regionale della relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
  - f. alla stipula dei contratti e delle convenzioni;
  - g. al conferimento degli incarichi dell'Agenzia.

## **Articolo 14 - Collegio dei revisori**

1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed i due membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni.
2. I Revisori sono scelti tra gli iscritti nel Registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Il Direttore Generale convoca la prima seduta del Collegio.
4. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.
5. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda onnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale.

### **Articolo 15 - Compiti del Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.
2. Il revisore contabile che, senza giustificato motivo non partecipa nel corso dell'esercizio finanziario a due riunioni del Collegio decade dall'Ufficio.
3. Il Presidente del Collegio stesso ne dà comunicazione al Consiglio regionale entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. La sostituzione, secondo la procedura fissata dal comma 1 del precedente art. 14.

## **Titolo IV - Struttura operativa dell'Agenzia**

### **Articolo 16 – Organizzazione**

1. L'articolazione e la struttura organizzativa e funzionale dell'Agenzia è definita dal regolamento di cui al successivo art. 19. La dotazione organica, in rapporto alle effettive risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia, a regime, nell'arco del triennio, non può essere superiore alle cinquanta unità.

### **Articolo 17 - Personale**

1. L'Agenzia, nella prima fase di avvio può avvalersi di personale comandato o distaccato dalla Regione e da amministrazioni pubbliche.
2. Al personale comandato verrà corrisposto, durante il comando, il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
3. Per la copertura dei posti vacanti, rispetto alla dotazione organica prevista dal regolamento, si attuano le procedure di reclutamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
4. Al fine di consentire l'avvio dell'Agenzia ed in attesa dell'espletamento delle procedure di cui al comma precedente, l'Agenzia può avvalersi di personale qualificato assunto a tempo determinato.
5. Nelle procedure di reclutamento per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, costituisce titolo valutabile, il servizio reso all'interno dei progetti finalizzati, con qualifica professionale ad indirizzo informatico, indetti dalla Regione Abruzzo e quello prestato presso società partecipate dalla Regione che operano esclusivamente nel campo informatico.

6. L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica definita dal regolamento di cui al successivo art. 19.
7. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.
8. L'Agenzia, per assolvere i compiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, dovrà definire una pianta organica in cui almeno l'80% è rappresentato da personale tecnico.

### **Articolo 18 - Consulenze**

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia, può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e d'intesa con il Comitato Tecnico per l'Informatica e la Telematica, acquisire specifiche consulenze professionali e/o servizi di consulenza da società, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 19.
2. L'Agenzia, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia e d'intesa con il Comitato Tecnico per l'Informatica e la Telematica, ad assegnare borse di studio con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 19.

### **Articolo 19 - Regolamento**

1. Il regolamento dell'Agenzia è adottato dal Direttore Generale ed è approvato dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma precedente.

### **Articolo 20 - Dotazione di beni**

1. Sono assegnati in uso gratuito all'Agenzia, con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 21, i beni mobili ed immobili e le attrezzature del "Centro Servizi Informatici e Telematici in Val Vibrata" di Tortoreto.

### **Articolo 21 - Modalità di assegnazione dei beni**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a consegnare all'Agenzia i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati al precedente art. 20.
2. L'Agenzia è comunque tenuta a provvedere a tutti gli oneri connessi all'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni assegnati.

## **Titolo V - Vigilanza e controllo bilancio e finanziamenti**

### **Articolo 22 - Controllo**

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. È disposta l'allegazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia a quelli della Regione Abruzzo ai sensi delle vigenti norme di contabilità regionale.
3. La Giunta Regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento degli organi dell'Agenzia in caso di gravi disfunzioni o deficienze amministrative, per gravi violazioni di legge e di regolamenti e per altri gravi irregolarità che compromettano il normale funzionamento dell'Agenzia stessa.
4. Il Presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento e nomina contestualmente un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Agenzia.
5. I nuovi organi devono essere nominati entro tre mesi.
6. In caso di omissione o di ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio per espressa disposizione, il Presidente della Giunta regionale diffida a compierlo assegnando un termine, trascorso il quale dispone l'invio di un Commissario ad acta per il compimento dell'atto stesso.

### **Articolo 23 - Gestione finanziaria**

1. Nel primo esercizio di applicazione della presente legge, e comunque fino ad approvazione del regolamento, la gestione finanziaria è disciplinata dalle norme regionali vigenti in materia di contabilità.
2. Negli esercizi successivi il contenuto e la struttura del bilancio dell'Agenzia devono essere formulati nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

### **Articolo 24 - Risorse finanziarie**

1. L'Agenzia è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici, nonché di risorse finanziarie derivanti dalla fornitura di prestazioni e servizi ad enti pubblici, aziende pubbliche o private, nonché da eventuali lasciti o donazioni.

### **Articolo 25 - Istituzione nuovi capitoli di bilancio**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2000 valutati in Lire 40.000.000 si provvede:
  - a. quanto a Lire 30.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del Cap. 11413;

- b. nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il Cap. 11517 denominato: "Contributi a favore dell'Agenzia per le spese di finanziamento" con lo stanziamento per competenza e cassa di Lire 30.000.000;
  - c. quanto a Lire 10.000.000 si provvede mediante riduzione del Cap. 12103 denominato: "Spese per attrezzature per il funzionamento dei servizi informatici";
  - d. nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito e iscritto il Cap. 12432 denominato: "Intervento a favore dell'Agenzia per le spese di investimento" con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa di Lire 10.000.000.
2. Per eventuali finanziamenti statali o comunitari i relativi capitoli verranno iscritti nei pertinenti bilanci ai sensi dell'art. 41 della L.R.C..
  3. Per gli esercizi successivi gli oneri presuntivamente valutati in Lire 4.000.000.000 per ogni esercizio finanziario, di cui Lire 2.000.000.000 per le spese correnti e Lire 2.000.000.000 per le spese d'investimento, trovano la necessaria copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione 2000-2002, attribuiti alla Struttura speciale di supporto "Sistema Informativo Regionale".

## **Titolo VI - Forum regionale per la Società dell'Informazione**

### **Articolo 26 - Forum regionale per la società dell'Informazione**

1. Per la predisposizione del piano di azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale la Regione si avvale di un Forum permanente formato da:
  - a. il Presidente della Giunta regionale;
  - b. i Componenti la Giunta regionale;
  - c. il Presidente del Consiglio regionale;
  - d. i membri del Comitato Tecnico regionale;
  - e. un rappresentante designato dal Forum per la Società dell'Informazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - f. un rappresentante del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
  - g. un rappresentante per ogni Agenzia regionale;
  - h. un rappresentante per ogni Azienda partecipata dalla Regione;
  - i. un rappresentante per ogni Università degli studi abruzzese;
  - j. i quattro Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;
  - k. k) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'ANCI;
  - l. i Presidenti delle amministrazioni provinciali, o loro delegati;
  - m. quattro rappresentanti delle comunità montane, designati dalla Associazione regionale delle comunità montane;
  - n. un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale dei lavoratori;

- o. un rappresentante delle Associazioni tempo libero;
  - p. un rappresentante del Coni regionale;
  - q. un rappresentante dell'Associazione industriali regionale;
  - r. un rappresentante dell'Associazione piccole e medie imprese regionali;
  - s. un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio;
  - t. un rappresentante dell'Artigianato;
  - u. un rappresentante designato dalla Conferenza Episcopale;
  - v. il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo o un suo delegato;
  - w. il soprintendente archeologico per l'Abruzzo o un suo delegato;
  - x. il soprintendente regionale scolastico o un suo delegato.
2. Il Forum opera in diretto raccordo con il Forum per la Società dell'Informazione costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. Il Forum è presieduto dal componente la Giunta regionale delegato alla Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo regionale" e si riunisce, su convocazione del presidente di norma due volte l'anno per la valutazione dello stato di applicazione e dei risultati del piano di azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di fascia D.
  4. Il Forum è insediato dalla Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei membri di cui al primo comma. La Regione può avvalersi del supporto organizzativo della Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo regionale".
  5. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri regionali ed essere invitati esperti e rappresentanti di associazioni, aziende, consorzi e cooperative presenti ed operanti nel territorio regionale nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  6. La partecipazione alle riunioni del Forum non comporta alcun gettone di presenza o indennità varie.
  7. Le indicazioni emerse dalle attività del Forum vengono trasmesse al Comitato regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, quale ausilio per l'elaborazione dei programmi di cui al precedente art. 3.

## **Titolo VII - Norme particolari e transitorie**

### **Articolo 27 - Gestione transitoria del Sistema Informativo regionale**

1. La Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale provvede alle attività di governo del Sistema Informativo regionale, secondo le indicazioni del Comitato regionale, fino all'attivazione dei servizi di outsourcing o di quelli previsti dalla presente legge regionale a carico dell'Agenzia.
2. Per il personale della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale verrà predisposto un piano corsi di qualificazione professionale.

## **Articolo 28 - Poteri transitori del Direttore Generale**

1. Entro 90 giorni dalla nomina, il Direttore Generale, con funzioni di Commissario straordinario, provvede alla predisposizione del regolamento e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
2. Il Commissario straordinario nelle more dell'approvazione del regolamento e della nomina dei Revisori dei Conti, si avvale della collaborazione della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale, per assicurare il compimento di tutti gli atti necessari all'avvio dell'Agenzia.

## **Articolo 29 - Urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 Marzo 2000  
FALCONIO